

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 giugno 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2012, n. 1.

Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2012, n. 2.

Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2012, n. 6.

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 8.

Adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modificazioni di leggi regionali. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2012, n. 12.

Disposizioni in materia di attività commerciali e di coordinamento delle istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti di aiuto delle imprese turistiche. Modificazioni di leggi regionali Pag. 10

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 5.

Legge finanziaria per l'anno 2012 Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 27 febbraio 2012, n. 5.

Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici" Pag. 21

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 097/Pres.

Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 5.

Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) Pag. 26



LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2012, n. 6.

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 Pag. 28

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO 30 marzo 2012, n. 1/Reg.

Modifiche al regolamento emanato con DPGR 05.08.2004, n. 1/Reg. avente ad oggetto 'Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica'..... Pag. 42

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 20.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali..... Pag. 43

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 21.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale Pag. 44

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 22.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca Pag. 46

LEGGE 11 aprile 2012, n. 23.


Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici..... Pag. 48

LEGGE 11 aprile 2012, n. 24.

Lavori in economia nel settore forestale..... Pag. 48

LEGGE 11 aprile 2012, n. 25.

Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia Pag. 49



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2012, n. 1.

Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modifiche di leggi regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 8 del 14 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

1. Al comma 3 dell'art. 3-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: «entro e non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/1984, è aggiunta la seguente: «b-bis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione».

3. Al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/1984 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno».

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

1. Il comma 2 dell'art. 16-bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituito dal seguente: «2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 11/1996, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:

- a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;
- b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 16-bis della legge regionale n. 11/1996, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente: «2-ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2-bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere esercitata a condizione che il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 16-quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 16-quater della legge regionale n. 11/1996, dopo le parole: «comma 1-bis,» sono aggiunte le seguenti: «16-bis, comma 2-ter.».

5. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «di tre o più unità abitative» sono sostituite dalle seguenti: «di due o più unità abitative».

6. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/1996 è sostituito dal seguente: «3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d-bis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso».

7. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «entro e non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».

Art. 3.

Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 90-bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tali disposizioni si applicano anche:

a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale n. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;

b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionario».

Art. 4.

Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: «di fabbricati o porzioni di fabbricati» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è sostituito dal seguente: «4. Nei campeggi sono ammesse, nel limite del 30 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'art. 4, comma 2-bis».

2. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2002 è sostituito dal seguente: «5. Nei villaggi turistici sono ammesse, nel limite del 70 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'art. 4, comma 2-bis. La capacità ricettiva dei predetti allestimenti mobili non può comunque superare il 30 per cento della ricettività totale».

3. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2002, le parole: «di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «di singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, di cui all'art. 4, comma 2; è altresì vietata la locazione degli stessi».



4. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2002 è sostituito dal seguente: «2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia».

5. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2002 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nei complessi ricettivi all'aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulotte, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare esclusivamente esigenze turistiche, e non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle abitazioni o strutture a carattere residenziale, non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente. Ai fini di cui al presente comma, gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:

a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;

b) meccanismi di rotazione conservati in funzione».

6. Dopo il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2002, sostituito dal comma 5, è aggiunto il seguente: «2-ter. I comuni definiscono, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, con proprio atto da adottare di concerto con la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali, i criteri e le modalità per l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis, nonché le relative caratteristiche e tipologie costruttive».

7. Dopo il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2002, introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente: «2-quater. L'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis è dichiarata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 6, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6-bis ed è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di cui al comma 2-ter».

8. Dopo il comma 2-quater dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2002, introdotto dal comma 7, è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Gli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis che non rispondono alle caratteristiche e alle tipologie costruttive prescritte nell'atto di cui al comma 2-ter e che sono installati secondo criteri e modalità difformi da quelli previsti nel medesimo atto devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione».

9. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2002, introdotto dal comma 8, è aggiunto il seguente: «2-sexies. A tutela della pubblica incolumità, è vietata l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2-bis nelle aree classificate ad elevata e media pericolosità nelle apposite cartografie di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)».

10. La lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2002 è sostituita dalla seguente: «c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2».

11. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2002, le parole: «non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta giorni».

12. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2002, le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 4».

13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2002, modificato dal comma 12, è inserito il seguente: «2-bis. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che violi le prescrizioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, 4, comma 2-bis, e dell'atto di cui all'art. 4, comma 2-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200».

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera d) del comma 2 dell'art. 16-quater della legge regionale n. 11/1996;

b) il comma 5-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2002;

c) il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2002.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'art. 4, comma 2-ter, della legge regionale n. 8/2002, inserito dall'art. 5, comma 6, della presente legge, i gestori dei complessi ricettivi all'aperto che intendono installare gli allestimenti mobili di cui all'art. 4, comma 2-bis, della legge regionale n. 8/2002, inserito dall'art. 5, comma 5, della presente legge, presentano al comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una relazione che illustri e motivi l'intervento. Il comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 gennaio 2012.

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0322



LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2012, n. 2.

Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 8 del 14 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1991, n. 44

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), dopo le parole: «produzione di sabots» sono aggiunte le seguenti: «di AYAS».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 3

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1991 è sostituito dal seguente: «1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti ai sensi dell'art. 6, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione di cui all'art. 2, per le seguenti iniziative:».

2. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1991 è sostituita dalla seguente: «*c-bis*) acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, nonché spese relative alla manutenzione delle medesime».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1991, come modificato dai commi 1 e 2, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina:

a) le spese ammissibili, con riferimento alle iniziative di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi».

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 44/1991 è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 44/1991

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1991 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da:».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1991 è sostituita dalla seguente: «*d*) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT);».

3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1991 è sostituito dal seguente: «3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti delle cooperative interessate, un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa e ulteriori soggetti esperti nelle materie di cui alla presente legge».

4. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1991 è sostituito dal seguente: «5. Ai componenti del Comitato, che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Alle domande di contributo di cui alla legge regionale n. 44/1991, riferite all'attività svolta nell'anno 2011, continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1991 medesima.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, n. 2

Art. 6.

Modificazione all'art. 2


1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera *e*)».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 9

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2003, le parole: «, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: «2-*bis*. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa e per le quali trova applicazione l'art. 47, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione)».



Art. 8.

Modificazione all'art. 12

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2003 è sostituito dal seguente: «1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 11, la Regione può concedere contributi per la copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 gennaio 2012.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

12R0323

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2012, n. 6.

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 27 marzo 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria competenza, la diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli, la valorizzazione dei diritti delle minoranze, nonché il mantenimento della memoria di coloro che si sono sacrificati e hanno operato contro ogni tentativo di strage, genocidio o crimine contro l'umanità.

2. In particolare, la Regione promuove la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza e le iniziative volte ad approfondire, diffondere e mantenere viva la memoria degli eventi che hanno segnato la collettività italiana e valdostana in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell'assetto democratico dell'Europa, dell'Italia e della Valle d'Aosta, riconoscendo a tali finalità una valenza educativa e formativa, in armonia con:

a) il decreto legislativo 20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342;

b) la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti);

c) la legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati);

d) la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).

3. Ai fini della presente legge, per Memoria si intende il ricordo attivo dei fatti che hanno fortemente caratterizzato la storia contemporanea italiana, quali l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti, l'esodo giuliano-dalmata-istriano, il terrorismo e le stragi di matrice terroristica.

Art. 2.

Iniziativa e attività

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, provvede alla realizzazione, o interviene a patrocinio e sostegno, di iniziative e attività educative, scientifiche, culturali e commemorative rivolte all'intera comunità valdostana e finalizzate a mantenere e perpetuare la Memoria, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

2. È istituito, con deliberazione della Giunta regionale, il comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria, di seguito denominato comitato, composto:

a) dal Presidente della Regione, che lo presiede;

b) dal Presidente del consiglio regionale;

c) dall'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;

d) da un rappresentante della minoranza consiliare, da essa designato;

e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

f) dal Presidente dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta;

g) da un rappresentante delle associazioni di cui all'art. 4, designato congiuntamente dalle associazioni stesse.

3. Ciascun componente di cui al comma 2 può delegare altro soggetto per la partecipazione a singole sedute del comitato.

4. Il comitato definisce annualmente le linee prioritarie di intervento al fine della predisposizione del programma delle attività per l'anno successivo e della definizione, in particolare, delle attività da realizzarsi direttamente dalla Regione e di quelle che la stessa intende patrocinare o finanziare mediante contributi concessi a enti, associazioni e organismi senza fini di lucro.

5. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, approva con propria deliberazione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il programma delle attività sulla base delle linee prioritarie proposte dal comitato ai sensi del comma 4, individuando altresì le strutture regionali competenti e, nel limite delle disponibilità finanziarie, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la valutazione delle attività ammissibili, nonché ogni altro adempimento e aspetto, anche procedimentale.

6. Le sedute del comitato sono valide quando a esse partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, dirime il voto del presidente.

7. Il comitato resta in carica per cinque anni ed è comunque rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

8. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.



Art. 3.

Contributo per il funzionamento dell'Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, riconosce e sostiene la funzione dell'Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta. A tal fine, eroga un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto medesimo, stabilito annualmente con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

Art. 4.

Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati operanti in Valle d'Aosta

1. La Regione, a sostegno della loro attività di promozione sociale, tutela degli associati e mantenimento della memoria, concede contributi alle associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra operanti nel territorio regionale, anche quali organi periferici di associazioni nazionali il cui statuto preveda un'articolazione su base regionale.

2. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i requisiti, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 9 aprile 1979, n. 16;
- b) la legge regionale 27 novembre 1990, n. 69;
- c) la legge regionale 26 maggio 1993, n. 53;
- d) l'art. 38 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
- e) l'art. 23 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 108.800 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nelle UPB 01.07.01.13 (Altri interventi di carattere culturale) e 01.07.02.10 (Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

- a) nell'UPB 01.01.01.11 (Giunta regionale e Presidente della Regione) per annui euro 15.000;
- b) nell'UPB 01.05.03.10 (Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria) per annui euro 10.000;
- c) nell'UPB 01.07.02.10 (Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento) per annui euro 76.000;
- d) nell'UPB 01.15.02.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) per annui euro 7.800.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Gli articoli 2, comma 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Aosta, 12 marzo 2012

ROLLANDIN

(Omissis)

12R0324

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 8.

Adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 10 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica.

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla Regione ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di finanza pubblica ivi indicati è iscritto nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 uno stanziamento pari ad annui euro 41.777.000 nell'U.P.B. di nuova istituzione 1.15.02.13 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica).

Art. 2.

Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso dei Comuni della Valle d'Aosta agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica.

1. Alle condizioni e per le finalità di cui all'art. 1, è iscritto nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 uno stanziamento, per l'anno 2012, pari a euro 7.000.000 nell'U.P.B. di nuova istituzione 1.4.02.18 (Concorso dei comuni della Valle d'Aosta al riequilibrio della finanza pubblica).



2. Per gli anni successivi al 2012, le risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 sono individuate nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 3.

Modificazioni all'allegato A alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, e alle correlate disposizioni legislative.

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione individuati nell'allegato A alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), e le correlate disposizioni previste da leggi regionali sono modificati come risulta dall'allegato A alla presente legge e dal presente articolo.

2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), determinata in euro 2.400.000 per l'anno 2012 dall'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 30/2011, è rideterminata in euro 1.900.000 (UPB 1.4.2.23 interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (interventi regionali in materia di finanza locale).».

4. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 18/2008, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.17 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore del turismo e impianti a fune). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 1-bis della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalle legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento delle spese volte all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).».

6. Per le finalità di cui all'art. 1-bis, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/1996, aggiunto dal comma 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 949.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del sistema informativo territoriale regionale (S.I.T.R.)), è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).».

8. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 39/1993, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico; UPB 1.4.2.20 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

Art. 4.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

1. La quota aggiuntiva di risorse regionali per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'art. 50, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 30/2011 in euro 14.215.474 per il triennio 2012/2014, di cui euro 3.814.104 per il 2012, euro 4.271.370 per il 2013 e euro 6.130.000 per il 2014, è rideterminata per il medesimo triennio in complessivi euro 13.215.474 di cui euro 3.314.104 per il 2012, euro 3.771.370 per il 2013 e euro 6.130.000 per il 2014 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007/2013 - parz.).

Art. 5.

Modificazione all'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è sostituita dalla seguente:

«a) investimenti nel settore degli impianti funiviari ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);».

Art. 6.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale n. 30/2011, sono modificate, per il triennio 2012/2014, nella misura indicata nell'allegato B.

Art. 7.

Variations allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate, in diminuzione, nell'allegato C e, in aumento, nell'allegato D:

a) in diminuzione

anno 2012 - euro 50.996.000;

anno 2013 - euro 44.046.000;


anno 2014 - euro 45.046.000;

b) in aumento

anno 2012 - euro 50.996.000;

anno 2013 - euro 44.046.000;

anno 2014 - euro 45.046.000.



Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012

ROLLANDIN

(*Omissis*)

12R0326

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 del 10 aprile 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), in conseguenza del recesso della Casa ospitaliera del Gran San Bernardo dalla Fondazione Institut agricole régional, costituita con atto pubblico in data 7 settembre 1982, la cui durata, come stabilita dall'art. 2, comma primo, lettera b), della medesima legge, è prorogata di ulteriori trentacinque anni.

Art. 2.

Modificazione all'art. 1

1. Al comma primo dell'art. 1 della legge regionale n. 12/1982, le parole: « in accordo con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo,» sono soppresse.

Art. 3.

Modificazioni all'art. 2

1. La lettera c) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1982 è sostituita dalla seguente:

«c) la Fondazione è amministrata da un organo formato da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno indicato dalla Casa ospitaliera del Gran San Bernardo; i componenti di designazione regionale sono scelti fra soggetti aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

1) laurea magistrale;

2) diploma di perito agrario;

3) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni in campo agricolo, forestale, agroalimentare o in quello di tutela dell'ambiente naturale;».

2. Dopo la lettera c) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1982, come sostituita dal comma 1, è inserita la seguente: «c-bis) il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati;».

3. La lettera d) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1982 è sostituita dalla seguente: «d) il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un collegio di revisione composto da tre membri nominati con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali;».

4. Le lettere e), g) e i) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1982 sono abrogate.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. L'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge adegua lo statuto della Fondazione, entro tre mesi dalla medesima data, alle modificazioni introdotte dagli articoli 1, 2 e 3.

2. Nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi organi di amministrazione e di revisione della Fondazione; gli organi della Fondazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

3. La Fondazione stipula appositi accordi con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo al fine di garantire la messa a disposizione, da parte della Casa medesima, dei terreni necessari all'attività agricola della Fondazione e, alla scadenza originaria della Fondazione stabilita per il 2017, dei beni provenienti dalla donazione Berton, costituenti la proprietà Monchoisi, sita in località Ampaillan, in comune di Charvensod.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

12R0327



LEGGE REGIONALE 23 aprile 2012, n. 12.

Disposizioni in materia di attività commerciali e di coordinamento delle istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti di aiuto delle imprese turistiche. Modificazioni di leggi regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 dell'8 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12

1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:

- a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo;
- b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre».

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Regolarità contributiva e fiscale). — 1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, nonché della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno d'imposta. L'autorizzazione all'esercizio è, in ogni caso, rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/1999, è aggiunto il seguente: «4-bis. I casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'art. 8-bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo».

Art. 3.

Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi o la cui istruttoria non è conclusa nello stesso anno sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate prioritariamente alle relative nuove domande».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 aprile 2012.

ROLLANDIN

*(Omissis).***12R0325****REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 5.

Legge finanziaria per l'anno 2012.*(Pubblicata nel suppl. del 4 maggio 2012 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I


DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).



Art. 2.

Contenimento e controllo della spesa regionale e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per poter effettuare un più efficace controllo della spesa regionale, anche al fine di contribuire al rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

2. L'art. 6, comma 5, della legge regionale 7/2001 è così sostituito:

«5. Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate.»

3. L'art. 31, comma 2, della legge regionale 7/2001 è così sostituito:

«2. Formano impegno, entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere.»

4. L'art. 39 della legge regionale 7/2001 è così sostituito:

«Art. 39 (Controlli interni). — 1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

3. I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al responsabile della struttura regionale preposta per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed il rispetto delle condizioni previste dall'art. 31, comma 2.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno.»

Art. 3.

Interventi per la razionalizzazione della spesa regionale

1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012 un

programma per la rimodulazione e la riduzione complessiva della spesa attraverso i seguenti interventi:

a) valutazione delle spese degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto in parte, sul bilancio regionale;

b) analisi e valutazione delle piante organiche della Giunta regionale, delle aziende sanitarie regionali, degli enti strumentali e delle società e consorzi a partecipazione regionale, con l'obiettivo di ridurre i costi del personale e di funzionamento;

c) individuazione e realizzazione di buone pratiche, sia in termini di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzioni dei tempi, sia in termini di risparmi per il bilancio regionale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la costante azione di benchmarking con altre regioni;

d) esame dei finanziamenti e dei contributi regionali attraverso l'analisi di costi/benefici e valutazione delle ricadute in termini di valore aggiunto, con conseguente eliminazione di eventuali duplicazioni e ricadute negative.

e) ogni altra verifica che deve interessare in modo sistematico le poste di spesa del bilancio regionale, di cui deve essere valutata la congruità e l'efficacia.

2. Quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 è pubblicato e messo a disposizione di tutti i cittadini.

3. Il Consiglio regionale contribuisce alla razionalizzazione della spesa attraverso il superamento del criterio della spesa storica, nell'ambito dei punti di cui al comma 1 per quanto applicabili.

4. La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, con cadenza semestrale, una relazione sui risultati ottenuti nell'applicazione del presente articolo.

5. La commissione esprime parere sulla relazione di cui al comma 4, unitamente a proposte per una più efficace realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 4.

Contenimento della spesa del Consiglio regionale

1. A decorrere dall'anno 2012 il Consiglio regionale concorre al contenimento della spesa regionale nella misura prevista dagli stanziamenti del proprio bilancio.

Art. 5.

Interventi per la cultura

1. Una percentuale pari al 30 per cento di quanto riscosso annualmente a titolo di addizionali di competenza regionale -maggiorazione dell'IRPEF- è destinato al finanziamento delle attività della Direzione Cultura, Turismo e Sport.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, è istituito un capitolo di entrata correlato a specifici capitoli di uscita destinati esclusivamente al finanziamento di attività della Direzione Cultura, Turismo e Sport nell'ambito delle UPB DB18001 e DB18002.


3. Entro il 31 marzo 2013 è effettuata una valutazione per la verifica dell'efficacia dell'iniziativa indicata al comma 1.

Art. 6.

Attuazione della carta di credito per la cultura

1. La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere nel bilancio della Regione, con proprio provvedimento, le somme provenienti dall'attivazione di carte di credito finalizzate ad alimentare un fondo per il finanziamento alla cultura.

2. Entro il 31 marzo 2013 è effettuata una valutazione dell'efficacia dell'iniziativa indicata al comma 1.



Art. 7.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, redige il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'allegato del bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

3. I beni immobili possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare promossi dalla Giunta regionale e da altri enti locali, ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti.

4. I beni immobili possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.

5. L'apporto ai fondi di cui al comma 3 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

6. Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento dell'edilizia sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare i beni immobili degli enti del Servizio sanitario regionale ai fondi di cui al comma 3.

7. Gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a trasferire in proprietà alla Regione i beni immobili ai fini del loro apporto ai fondi di cui al comma 3, tramite appositi verbali di consegna.

Art. 8.

Finanziamento del programma FAS 2007-2013

1. Il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 come da tabella riportata nell'allegato B alla presente legge.

2. Il cofinanziamento della quota regionale per l'attuazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013 è definito in 110.745.000,00 euro, come indicato nell'allegato B alla presente legge.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013 è autorizzata l'istituzione nell'UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali.

4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui al comma 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013.

5. È autorizzata con provvedimento amministrativo la variazione tra i capitoli di bilancio istituiti per l'attuazione del PAR FAS 2007-2013 ed afferenti ad UPB differenti.

Art. 9.

Riduzione delle spese per locazioni passive

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2010.

2. È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

Art. 10.

Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio forestale e determinazione dei relativi canoni

1. La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento, sentito il parere della commissione consiliare competente, il procedimento per il rilascio delle concessioni di beni del demanio forestale con riferimento ai beni assegnati in gestione alla struttura regionale competente in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche.

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) il regolamento definisce i tempi di conclusione del procedimento, le modalità per la presentazione delle istanze, le linee di svolgimento dell'istruttoria, i criteri per la valutazione di eventuali domande concorrenti, le condizioni della concessione e le ipotesi di revoca e decadenza, la disciplina dei rinnovi, le modalità di pagamento e riscossione dei canoni;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva l'ipotesi di esistenza del diritto di insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella Tabella di cui all'allegato C della presente legge;

d) i canoni di cui all'allegato C sono aggiornati con determinazione della struttura regionale competente in materia di gestione delle proprietà forestali regionali e vivaistiche in base ai seguenti criteri:

1) per i valori determinati alle lettere a), b), c), i) della tabella: variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

2) per i valori determinati alle lettere d), f), g), h) della tabella: valori di stima determinati annualmente dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non venissero determinati e pubblicati per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno precedente;

3) per i canoni riferiti alle concessioni attive: misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

e) il canone ricognitorio non è soggetto a rivalutazione;

f) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari ad un'annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) gli enti territoriali e le loro forme associative non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere g) e h).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.



Art. 11.

Attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Al fine di dare attuazione e sostegno alla riforma dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ed al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2012, una proposta volta a definire le modalità, i sistemi e le procedure organizzative relative alle attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali della Regione e degli enti territoriali.

2. Nella definizione della proposta di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti indirizzi volti a:

a) definire l'ammontare e le modalità di attribuzione dell'aggio sugli importi lordi complessivamente riscossi, nonché prevedere una compartecipazione degli enti territoriali alla quota dell'aggio;

b) realizzare una rete capillare di sportelli del contribuente, anche sulla base delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente), nonché al modello di carta dei contribuenti elaborato dall'OCSE;

c) stipulare apposite intese tra Regione ed enti territoriali per favorire segnalazioni qualificate e riconoscere, se effettivamente incassato, una quota del gettito regionale derivante dall'attività di recupero dell'evasione fiscale dei tributi propri derivati e delle addizionali di tributi erariali, così come previsto all'art. 9 del decreto legislativo 68/2011;

d) proporre l'integrazione e l'ampliamento delle modalità di incasso in funzione anche delle tipologie di tributo e debito;

e) ridurre i costi di gestione delle verifiche e dell'evasione fiscale;

f) utilizzare un soggetto terzo per la gestione più efficiente ed efficace dei flussi finanziari tra agenzie di credito, utilizzate dai cittadini e dalle imprese, ed i tesorieri delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo;

g) introdurre nuovi meccanismi di pagamento e di anticipazione dell'incasso.

Art. 12.

Riversamento diretto dei proventi a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF derivanti da controllo fiscale

1. A decorrere dal 2012, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 68/2011, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono riversati direttamente presso la tesoreria regionale.

2. Le modalità operative di riversamento diretto di cui al comma 1, sono definite dalla Giunta regionale tramite apposito atto convenzionale da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi ed in attuazione dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 68/2011.

3. I proventi di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF comprensivi di interessi e sanzioni.

Art. 13.

Albo fornitori della Regione Piemonte

1. Al fine di realizzare con trasparenza, economicità ed efficacia le procedure di affidamento, è istituito l'albo dei fornitori della Regione.

2. L'albo è utilizzato obbligatoriamente dalla Regione per affidamenti diversi da quelli di rilevanza comunitaria di cui al Titolo I del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per:

a) l'invito ad imprese ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità previste dall'art. 57 del decreto legislativo 163/2006;

b) le acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste all'art. 125 del decreto legislativo 163/2006;

c) la selezione dei professionisti per affidare incarichi professionali.

3. La Giunta regionale approva, sentito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento attuativo comprendente:

a) le modalità per l'iscrizione all'albo, il mantenimento della stessa e le procedure di cancellazione, sulla base di procedure interamente telematiche;

b) l'articolazione dell'albo in categorie merceologiche;

c) le modalità di utilizzo dell'albo da parte dell'amministrazione regionale, sulla base del criterio della maggior possibilità di scelta da parte della pubblica amministrazione o, secondariamente, della rotazione tra gli incarichi;

d) la pubblicità dell'albo, attraverso il sito della Regione, e degli affidamenti realizzati attraverso l'albo.

4. La Regione rende l'albo disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche del territorio regionale che ne facciano richiesta.

Art. 14.

Canoni per l'uso delle acque pubbliche

1. I proventi derivanti dall'aumento dei canoni idrici di cui al Regolamento regionale 6/R del 10 ottobre 2005 (Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)), come modificato dal Regolamento regionale 19/R del 30 novembre 2010, sono destinati al finanziamento delle attività di manutenzione e salvaguardia forestali.

Capo II

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) è sostituito dal seguente:

«1. Enti locali, enti, istituti ed associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale in ottemperanza alle disposizioni annualmente stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»

2. I commi, dal secondo all'ottavo, e l'undicesimo dell'art. 6 della legge regionale 58/1978 sono abrogati.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63

1. Il comma 2 dell'art. 18-ter della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.»



Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8

1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere), al termine del periodo si aggiungono le parole «alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e ad altre strutture riconosciute dall'ASL in base all'art. 7 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione), che garantiscono la prima accoglienza o servizio sanitario ovvero il primo e pronto soccorso degli animali rinvenuti vaganti».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente:

«1-bis. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al presente articolo, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa.»

2. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale 31/1985 sono soppresse le parole «compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati» e sostituite con le parole «minima di trenta metri quadrati».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 31/1985 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La violazione dell'art. 1, comma 1-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00; in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività non definibile come ricettiva ai sensi della presente legge fino alla cessazione della condotta illecita.»

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. La Regione stipula i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario di cui all'art. 10, comma 2-bis, della presente legge con i soggetti aggiudicatari esclusivamente a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, effettuate con modalità idonee a favorire il superamento degli assetti monopolistici e ad introdurre meccanismi di concorrenzialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.»

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministra-

tivi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione esonera ogni amministrazione locale delle aree di cui al comma 1 dal pagamento dei canoni progressi.»

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5

1. La lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5 (Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali esproprio) è sostituita dalla seguente:

«f) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.»

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è così sostituito:

«1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia e per gli eventuali oneri per le anticipazioni per temporanee deficienze di cassa è autorizzata a partire dall'anno 2012 la spesa massima annua di 5.000.000,00 euro a valere sull'UPB DB11001 (Agricoltura Segreteria Direzione 11 Titolo I: spese correnti).»

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12

1. Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) dopo la frase «Per le aree situate in zone E e F di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 02/04/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di 1/2" è aggiunta la seguente: «Le aree demaniali ricadenti all'interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E»;

b) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) concessione per taglio piante: valore delle piante tagliate. Nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo; in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento»;

c) la lettera o) è soppressa;

d) alla voce esenzioni e riduzioni del canone dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:

«6) concessioni per attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane».

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 legge regionale 12/2204 è aggiunto il seguente:

«5-ter. In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00.»



3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera *a)* e *d)* decorrono dal 1° gennaio 2012 e si applicano con efficacia retroattiva alle concessioni e agli utilizzi in corso.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) favorire la tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle imprese cooperative, contrastare i fenomeni di dumping e di concorrenza sleale, favorire l'instaurarsi di rapporti contrattuali corretti, sia dal punto di vista normativo che dell'equa remunerazione, tra cooperative e pubbliche amministrazioni del territorio piemontese;».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25

1. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Il titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato.

4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare un regolamento per la disciplina del canone di cui al comma *4-bis* ed in particolare per la definizione:

a) della misura del canone, nonché delle eventuali riduzioni od esenzioni dal medesimo;

b) degli enti territoriali destinatari dei relativi proventi;

c) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone.

4-quater. Il regolamento di cui al comma *4-ter* è adottato entro il 30 settembre 2012, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti principi:

a) differenziazione della misura del canone in rapporto all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e del quantitativo d'acqua imbottigliato;

b) individuazione degli enti territoriali e locali destinatari dei proventi in ragione della sottrazione di risorsa e degli impatti dagli stessi subiti per effetto dell'esercizio dell'attività;

c) previsione delle eventuali riduzioni o esenzioni in ragione della mitigazione degli impatti ambientali delle modalità di produzione o di imbottigliamento, nonché nel caso di sottoscrizione di protocolli d'intesa con la Regione recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali;

d) individuazione delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone improntate alla semplificazione dei relativi adempimenti.».

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma *4-ter* dell'art. 25 della legge regionale 25/1994, come modificato dalla presente legge, sono abrogati l'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 e la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 25/1994.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assessment al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006) è sostituito dal seguente:

«1. Quota parte degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di stato aggiuntivi sulla misura *U)* o su altre misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione possono essere utilizzati

quali contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 14/2005 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Le economie di fondi statali ed europei, vincolate al contrasto dell'espandersi di patologie agli impianti di vegetali, e non utilizzate sono ridestinate al finanziamento di contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del decreto legislativo 214/2005.».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

1. Il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è sostituito dal seguente:

«4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole «competenza territoriale», sono aggiunte le seguenti: «nonché il personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio.».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 13/2007 è sostituito dai seguenti commi:

«2. Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie di cui all'art. 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l'attestato di certificazione energetica determini l'attribuzione di una classe energetica più efficiente.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2 l'attestato di certificazione energetica è invalido. L'invalidità è registrata dal sistema informativo di certificazione energetica degli edifici. Il certificatore, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento di cui all'art. 16 della legge 689/1981 o dell'art. 18 della medesima legge, è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica e a darne informazione al proprietario dell'immobile. Il certificatore che omette di redigere il nuovo attestato di certificazione energetica o di darne informazione al proprietario dell'immobile è punito con la sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.

2-ter. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o collegio professionale a cui risulta iscritto il certificatore per i provvedimenti disciplinari conseguenti previsti dal relativo ordinamento professionale. Se almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell'arco di un anno presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, l'autorità medesima dispone la sospensione del certificatore dall'elenco di cui all'art. 6 fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*.



2-*quater*. Il certificatore non iscritto ad alcun ordine o collegio professionale che nell'arco di un anno rilascia almeno cinque attestati di certificazione energetica che presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, è sospeso dall'elenco fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).».

3. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 13/2007 le parole «è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.» sono sostituite dalle parole «è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.».

4. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 13/2007 le parole «è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.» sono sostituite dalle parole «è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00.».

5. Al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale 13/2007 le parole «Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione» sono sostituite dalle parole «Il legale rappresentante dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione».

6. Al comma 11 dell'art. 20 della legge regionale 13/2007 dopo le parole «violazioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4» sono inserite le parole «conciliate ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 o sanzionate con l'ordinanza di cui all'art. 18 della legge medesima». Allo stesso comma 11, dopo le parole «è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'art. 11, comma 1» sono aggiunte le parole «dall'autorità competente all'applicazione della sanzione».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16

1. All'art. 1 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, nonché in particolare per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3, la Regione si avvale dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA).

2-*ter*. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento del Piano di attività, predisposto dalla Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale in esecuzione delle finalità della presente legge e lo invia all'IPLA per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dall'IPLA per conto della Regione.»

2. All'art. 3, comma 1 della legge regionale 16/2008, tra le parole «Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione» e le parole «realizza e finanzia» sono inserite le seguenti «attraverso IPLA e in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo».

3. All'art. 3, comma 2 della legge regionale 16/2008 le parole «entro il 30 aprile approva un programma triennale» sono sostituite con «, entro il mese di gennaio di ogni anno, approva il Piano di attività annuale.».

4. All'art. 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 16/2008, le parole «direttamente dalla Regione» sono sostituite dalle parole «secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 2-*bis*».

5. All'art. 4, comma 1 della legge regionale 16/2008 le parole «la Regione concede» sono sostituite con le seguenti «è concessa».

6. Dopo l'art. 4 della legge regionale 16/2008, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-*bis* (Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) — 1. Al fine di coordinare gli interventi previsti dall'art. 3 e di monitorarne l'efficacia, è istituita la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di seguito denominata «Consulta».

2. La Consulta è coordinata dalla Regione e formula proposte, esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e predispone il piano di attività da trasmettere alla

Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Consulta, che dura in carica per l'intera legislatura ed in ogni caso fino a nuova nomina, è composta secondo le indicazioni della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

4. I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di funzionamento della Consulta e provvede alla sua nomina.».

7. All'art. 10 della legge regionale 16/2008, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono trasferite trimestralmente all'IPLA per le finalità della presente legge, a seguito della verifica da parte degli uffici regionali delle tasse di concessione versate, di cui all'art. 10 comma 1.

8. All'art. 11, comma 1 della legge regionale 16/2008, dopo le parole «sentite le province» sono aggiunte le seguenti «e la Consulta, prevista dall'art. 4-*bis*».

9. All'art. 18 della legge regionale 16/2008, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per l'attuazione dell'art. 10, comma 4-*bis*, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 14181, è istituito il capitolo «Trasferimenti all'IPLA per l'attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16» unità che presenta la necessaria copertura finanziaria anche ai sensi della stessa norma.»

10. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche previste dal presente articolo, la Giunta regionale provvede alla revisione del provvedimento previsto dall'art. 16, comma 1 della legge regionale 16/2008, definendo, in particolare, criteri e modalità di collaborazione di IPLA al perseguimento delle finalità della legge.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è inserito il seguente:


«3-*bis*. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna scelta sulla base dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001. In deroga a tali requisiti la valutazione del soggetto cui affidare l'incarico di natura fiduciaria avviene sulla base del possesso del diploma di laurea e di una professionalità maturata con incarichi di responsabilità o di consulenza presso enti pubblici o privati, coerenti con la funzione da svolgere e di durata almeno triennale. L'incarico descritto ha una durata non superiore a quella del mandato del Presidente del Consiglio regionale.»

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis* (Norma finale). — 1. In fase di applicazione dell'art. 8 comma 3, lettera b) l'introduzione da parte di privati di armi all'interno dei parchi viene disciplinata da successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di distinguere l'introduzione nel parco dall'attraversamento su strade comunali, provinciale e nazionale.».



Art. 33.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di situazioni climatiche straordinarie comportanti la prolungata carenza di neve naturale, tali da pregiudicare l'agibilità e la sicurezza delle piste, la Giunta regionale con propri provvedimenti può definire piani di intervento straordinario, finalizzati alla concessione di misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'art. 45. Tale sostegno finanziario viene reperito utilizzando le risorse stanziare sul bilancio regionale.»

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituita dalla seguente:

«c) l'entità della garanzia e l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto concedibile per beneficiario;».

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) sono inseriti i seguenti:

«3-bis. A sostegno degli interventi di edilizia sociale destinati alla locazione realizzati attraverso fondi immobiliari è istituito un fondo di garanzia a copertura della morosità nella corresponsione dei canoni dovuta a temporanee situazioni di oggettivo disagio economico.

3-ter. La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione di settore, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo, stabilendo in particolare:

- a) i limiti di reddito per l'accesso al fondo;
- b) l'ammontare massimo di canone garantito dal fondo;
- c) la durata e l'ammontare della garanzia;
- d) le incompatibilità con altre forme di sostegno;
- e) le modalità per l'individuazione dei destinatari, le relative priorità, i requisiti soggettivi per l'accesso al fondo nonché le eventuali forme di restituzione.

3-quater. La Regione si avvale di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del fondo di garanzia di cui al comma 3-bis e del Fondo regionale a sostegno della prima abitazione previsto dall'art. 12 della legge regionale 35/2008.

3-quinquies. Le risorse non utilizzate per l'adesione ai fondi immobiliari di cui al comma 1 sono utilizzabili per le finalità di cui al comma 3-bis nonché per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 35/2008».

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 e disposizioni in materia di cessione dei crediti delle imprese

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse) dopo la parola «ultracinquante», sono aggiunte le seguenti «o al di sotto dei trentacinque anni».

2. La Regione, in collaborazione con la Finpiemonte S.p.A. e Consip S.p.A., avvia entro il 31 maggio 2012 un sistema di accertamento dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Regione, degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto o in parte, sul bilancio regionale. Il riconoscimento del credito, o l'eventuale contestazione, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della copia della fattura, attraverso una procedura che contempli la posta elettronica certificata. Il riconoscimento del credito dà diritto alle imprese di cedere lo stesso agli istituti bancari e agli intermediari riconosciuti nella forma del «pro soluto».

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013), dopo le parole «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono aggiunte le seguenti «così come integrato dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

Art. 38.

Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali) sono aggiunte le parole «uno dei quali assume la carica di vicepresidente».

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10

1. La lettera b) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituita dalla seguente:

«b) sospensione dell'autorizzazione all'uso del logo per violazione riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lieve dei prodotti a condizione che dette non conformità pregiudichino le norme di sicurezza igienico sanitarie e/o la qualità del prodotto. Negli altri casi si applica il medesimo provvedimento di cui alla lettera a)».

2. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 10/2011 è abrogato.

3. L'art. 7 della legge regionale 10/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Aiuto in regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007 per l'erogazione alle aziende agricole di anticipazioni finanziarie sulla base dei futuri contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento CE 73/2009).

1. La Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007, avente lo scopo di erogare alle aziende agricole anticipazioni finanziarie, da calcolarsi sulla base dei futuri contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'aiuto di cui al comma 1, per la cui attuazione è incaricata l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).


3. Alla spesa stimata in 1.000.000,00 di euro a partire dall'esercizio finanziario 2012, iscritta nell'ambito dell'UDP DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 si provvede con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

4. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 3 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)».

Art. 40.

Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70

1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.



2. Gli atti adottati in attuazione della legge regionale 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».

4. Oltre a quanto previsto dalla legge 157/1992 è vietato:

a) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità;

b) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

c) l'uso dei cani per la caccia di selezione agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale. È facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;

d) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

e) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati;

f) esercitare l'attività venatoria senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica.

5. Oltre a quanto previsto dall'art. 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;

b) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

c) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;

d) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

e) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni trasgressore;

f) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

g) esercizio dell'attività venatoria per un numero di giornate superiore a quelle consentite: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

h) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

i) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;

l) abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

m) abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 600;

n) abbattimento di capo diverso per classe da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

o) abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 800 a euro 4.800;

p) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

q) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;

r) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;

s) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica e reti da uccellazione senza autorizzazione, salvo che si tratti di strumenti di cattura autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

t) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. La sanzione viene triplicata nelle zone di protezione e nelle zone di caccia privata;

u) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;

v) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'art. 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

z) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

aa) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

bb) uso dei cani in violazione del comma 4, lettera c): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

cc) esercitare la caccia senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;

dd) violazioni delle disposizioni del calendario venatorio, della legge 157/1992 e delle disposizioni del presente articolo non espressamente sanzionate: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200.

6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011 n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle amministrazioni provinciali e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria.

7. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nella tabella A dell'allegato D alla presente legge e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 7 ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:

a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'art. 26 della legge 157/1992;

b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell'art. 26 della legge 157/1992;

c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 157/1992;



d) contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;

e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;

f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.

9. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli su indicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale.

Capo III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI

Art. 41.

Enti dipendenti e agenzie regionali

1. La Regione ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto del Patto di stabilità, e di armonizzazione dell'utilizzo delle proprie finanze, attua una vigilanza sulle spese di personale e di funzionamento degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti e delle agenzie regionali.

2. Gli enti e le agenzie, di cui al comma 1, certificano il rispetto dei propri limiti in materia di spesa del personale, delle misure di riduzione di spesa contenute nell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa definiti dalla Giunta regionale.

3. La Regione, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa in materia di personale, stabilisce un coordinamento nell'utilizzo delle risorse umane degli enti e delle agenzie di cui al comma 1. La partecipazione al coordinamento avviene a titolo gratuito e non sono previsti alcuna retribuzione o rimborso.

4. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale adotta specifiche direttive con proprie deliberazioni.

5. Le deliberazioni di cui al comma 4 sono trasmesse al Consiglio regionale per il parere della commissione consiliare competente.

6. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 trovano attuazione a decorrere dall'anno 2012.

7. La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione con cadenza semestrale sui risultati raggiunti nell'applicazione del presente articolo. La commissione esprime parere sulla relazione, accompagnandolo con proposte per la più efficace realizzazione delle finalità previste dal presente articolo.

Art. 42.

Società a partecipazione regionale

1. La Regione, in attuazione dell'art. 20, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai fini del rispetto del Patto di stabilità e delle norme di finanza pubblica, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, attribuisce alle società a partecipazione pubblica regionale totale o di controllo obiettivi di riduzione di spesa e dispone un controllo sulle spese del personale e di funzionamento.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta specifiche direttive con proprie deliberazioni.

3. In caso di mancata osservanza delle direttive adottate, la Regione applica la riduzione dei trasferimenti nei confronti delle società di cui al comma 1 per l'importo corrispondente allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo definito dalla Regione stessa.

4. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3 trovano attuazione a decorrere dall'anno 2012.

Art. 43.

Compensi degli organismi societari e disposizioni relative ad amministratori

1. I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta vengono ridotti ad un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di euro 60.000,00; di euro 20.000,00 per ciascun componente degli organi di amministrazione; di euro 15.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

2. È in ogni caso fatto divieto alle società di cui al comma 1 di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei presidenti e/o amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo e di ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di euro 60.000,00, euro 20.000,00 e di euro 15.000,00.

Art. 44.

Piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e del sistema delle partecipazioni regionali, nella direzione già intrapresa con il già avvenuto adeguamento volontario a quanto disposto dal comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010, la Giunta regionale, entro il 31 maggio 2012, presenta al Consiglio regionale un piano strategico che, individuando obiettivi, metodi e strumenti, preveda la razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni regionali.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 45.

Prestazioni straordinarie

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

Art. 46.

Misure di razionalizzazione in materia di personale

1. La presente disposizione di legge si propone di attuare misure di razionalizzazione in materia di personale, di limitazione delle forme di lavoro flessibile con particolare riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative e di organizzazione regionale, conseguendo l'obiettivo di valorizzare e consolidare profili e professionalità presenti all'interno dell'Ente garantendo un principio di riduzione stabile della dotazione organica e dei relativi costi della medesima.



2. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e nel rispetto dei limiti di spesa dell'Ente derivanti dalla legislazione statale per ciascun anno finanziario, a completamento delle procedure avviate ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e delle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del Piano Occupazionale 2007-2009 e di quelle collegate di autorizzazione all'adozione dei rispettivi avvisi di selezione pubblica, la Regione prevede nel Piano occupazionale triennale concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato, ripartiti per profili professionali e per Direzioni e definisce, annualmente, il piano delle assunzioni.

3. La presente misura trova applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino in servizio presso il ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e che siano stati assunti mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte per il ruolo della Giunta regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel rispetto dei principi di cui all'art. 39, comma 1, della legge 449/1997 e della riduzione programmata delle spese per il personale, in osservanza dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 78/2009 convertito in legge 102/2009 sono definiti i requisiti per la partecipazione, la percentuale di riserva di posti non inferiore al quaranta per cento riferita al personale di cui al comma 3, il punteggio dei titoli di merito, le modalità necessarie alla definizione dei bandi di concorso ed i criteri di utilizzo delle graduatorie nell'ambito della definizione del piano annuale delle assunzioni.

5. Nel rispetto dei vincoli di assunzione e di spesa per il personale stabiliti dalla legislazione statale vigente nel tempo, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 3, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.

Art. 47.

Incarichi a dipendenti regionali per collaudo di opere e lavori pubblici

1. La Regione affida ai propri dipendenti gli incarichi di collaudo di opere e lavori pubblici nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. A tal fine, la Regione attinge ad un elenco appositamente predisposto, a cui i dipendenti possono far domanda, tenendo altresì conto delle caratteristiche dell'opera, della professionalità, capacità ed esperienza maturata dagli stessi nell'ambito dell'amministrazione, nonché dei carichi di lavoro.

2. Qualora la Regione non disponga di dipendenti in possesso di specifici requisiti in relazione alla particolare complessità tecnica dell'opera oggetto di collaudo, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, o abbia comprovate e motivate difficoltà a ricorrere ai propri dipendenti in relazione alla quantità e alla qualità delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, può affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'incarico di collaudo a soggetti esterni iscritti negli albi dei collaudatori.

3. Nel caso si proceda al collaudo di opere che richiedano una particolare esperienza e specifiche competenze professionali, la Regione può affidare incarichi anche a tecnici non iscritti agli albi dei collaudatori, indicandone motivatamente le ragioni.

4. Per opere di particolare complessità o nel caso di lavori che richiedano l'apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una apposita commissione, composta da non più di tre membri.

5. La Regione assegna l'incarico di collaudo di cui ai commi 2, 3, 4 sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, sentita una apposita commissione tecnica di valutazione, la quale esprime motivato parere in ordine ai criteri e alle modalità di selezione del collaudatore. Gli iscritti agli albi, in ragione della materia, sono debitamente e tempestivamente informati della possibilità di partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi di collaudi di opere pubbliche in modo da potere formulare la loro offerta.

6. Le liste degli incarichi di collaudo conferiti a dipendenti regionali o a professionisti esterni e i relativi compensi sono pubblicati sul sito internet della Regione.

7. La Regione disciplina con proprio regolamento gli aspetti organizzativi, economici e gestionali inerenti la tenuta degli albi dei collaudatori, definendo in particolare:

a) le categorie di opere e lavori per i quali è possibile richiedere l'iscrizione all'albo per l'effettuazione di collaudi;

b) i criteri e le modalità per l'iscrizione negli albi;

c) i compensi da corrispondere ai collaudatori secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali;

d) le modalità per l'affidamento dell'incarico.

8. I soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi tre anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possono essere nominati collaudatori.

9. I dipendenti regionali che abbiano ricevuto incarichi di collaudo non possono, nei cinque anni successivi alla conclusa esecuzione dello stesso, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche o di commissioni di valutazione relative a richieste di finanziamenti pubblici ove partecipino imprese, loro controllate, partecipate o collegate per cui hanno svolto collaudi.

10. Per i dipendenti che ricevono dalla Regione compensi per collaudi, la retribuzione di risultato è ridefinita, nei suoi limiti, con un accordo tra l'amministrazione e le rappresentanze sindacali.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA IDROGEOLOGICA E SISMICA

Art. 48.

Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45

1. Per le richieste di autorizzazione di competenza regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia e dei volumi di intervento.

Art. 49.

Disposizioni in materia di procedure sismiche

1. Per le richieste di autorizzazione e per il deposito dei progetti di cui alla legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia, dei volumi e del costo degli interventi.


Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE PISCINE AD USO NATATORIO

Art. 50.

Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio

1. Al fine di assicurare le esigenze di carattere unitario, si dispone che le piscine ad uso natatorio classificate ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 16 gennaio 2003, e della Disciplina interregionale delle piscine approvata dal coordinamento interregionale nella seduta del 22 giugno 2004 nella categoria delle attività ad uso turistico ricettivo ed agrituristico si conformano, nelle more della definizione del regolamento di attuazione, come previsto dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ai requisiti relativi alla dotazione del personale assistente di cui ai successivi commi 2 e 3.



2. Ai fini di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara di assumere personalmente le funzioni. Sono individuati, inoltre, l'assistente ai bagnanti, qualora ritenuto necessario, nonché l'addetto agli impianti tecnologici, nel rispetto della normativa in materia vigente.

3. Per quanto concerne le piscine facenti parte di condomini valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti condominiali e interni alla struttura.

Capo VIII

NORME IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Art. 51.

Valorizzazione del sistema informativo regionale

1. Al fine di sostenere e coordinare lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in ambito ICT e sfruttare al meglio tale leva per la crescita e lo sviluppo economico e sociale del Piemonte, la Regione entro il 15 maggio 2012, promuove un programma di valorizzazione del sistema informativo regionale che prevede la valutazione delle forme giuridiche di partecipazione dell'Ente fino alla trasformazione della natura delle stesse che dia peso e rappresentanza rispetto all'impegno economico di ciascun soggetto.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELISOCORSO IN MONTAGNA

Art. 52.

Interventi in materia di elisoccorso in territorio montano

1. La Regione introduce il principio di appropriatezza nell'utilizzo dei mezzi di elisoccorso in territorio montano al fine di un impiego più razionale degli stessi e delle risorse finanziarie dedicate al pronto intervento.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di partecipazione al costo degli interventi di elisoccorso in territorio montano, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- a) chiamate totalmente immotivate;
- b) interventi inappropriati a mezzo elicottero.

Capo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 29 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo accertamento non sia ancora stato oggetto di contestazione o notificazione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981.

Art. 54.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 maggio 2012

p. Il Presidente

Il vice presidente: CAVALLERA

(Omissis).

12R0317

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 27 febbraio 2012, n. 5.

Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 6 marzo 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


1. Dopo l'art. 3-bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter (*Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici*). — 1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione Europea in materia di lavori pubblici nonché in applicazione dell'art. 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi d'avanzamento dei lavori.»

2. Dopo la lettera f) dell'art. 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera: «f-bis) nei bandi con criteri di qualità, vigila affinché le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva. Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila affinché l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico;»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente comma: «1-bis. In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. La validazione è eseguita con l'approvazione del progetto.»



4. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: «2-bis. Per le opere ovvero lavori per cui deve essere indetta una gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, si applica preferibilmente il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la concorrenza e facilitare lo svolgersi del procedimento, alle imprese invitate si richiedono progetti, documentazione complessa o la realizzazione dei campioni in proporzione all'entità dell'appalto.»

5. Il comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

«3. L'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidarle ad un soggetto con le qualifiche professionali adeguate.»

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 27 febbraio 2012

DURNWALDER

12R0318

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 097/Pres.

Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 maggio 2012)

IL PRESIDENTE

Visto il comma 630 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la sperimentazione delle «Sezioni Primavera», per un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi cui ha fatto seguito l'Accordo quadro, di durata triennale, volto alla realizzazione in via sperimentale di tali servizi, sottoscritto nell'ambito della Conferenza Unificata Stato - Regioni-Enti locali il 7 ottobre 2010;

Visto l'art. 7, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 «Legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007» che ha modificato l'art. 7, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, definendo i criteri e le modalità per la concessione, in regime transitorio per l'anno scolastico 2011/2012, dei finanziamenti per le Sezioni Primavera;

Considerato che le disposizioni regionali sopra menzionate rinviano ad un regolamento la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle citate Sezioni Primavera;

Attesa pertanto la necessità di definire in via regolamentare tale dettagliata disciplina necessaria per consentire l'attuazione degli interventi di cui trattasi;

Dato atto che i contenuti del testo regolamentare predisposto a tale scopo dalla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, ed in particolare il Capo II del lo stesso, tengono conto di quanto concordato tra Governo, Regioni Province Comuni e Comunità montane nel citato accordo triennale;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 23 aprile 2012, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante la concessione di contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa mediante il contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Sezione Primavera: servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato dall'art. 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e relativi accordi ed intese, da intendersi come servizio socio - educativo integrativo e aggregato alle strutture delle scuole di infanzia e dei nidi di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;



b) Tavolo tecnico interistituzionale: organismo previsto dall'art. 5, lettera b), dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, avente finalità di indirizzo e verifica sulla esperienza educativa delle Sezioni Primavera, nonché di valutazione delle richieste di contributo a sostegno delle Sezioni stesse;

c) scuola di infanzia: scuola non obbligatoria e di durata triennale, che accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la cui disciplina è recata dal Capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); inoltre, per le scuole statali, dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) e, per le scuole paritarie, dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

d) nido di infanzia: servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accredimento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Capo II

REQUISITI DELLA SEZIONE PRIMAVERA

Art. 3.

Requisiti della Sezione Primavera

1. La Sezione Primavera, ai fini dell'accesso ai contributi di cui al Capo III, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di iscrizione. L'inserimento effettivo viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età. Al compimento del trentaseiesimo mese il bambino conserva il diritto al mantenimento del posto all'interno della Sezione Primavera sino al termine dell'anno scolastico in corso;

b) disporre dell'autorizzazione comunale ovvero della documentazione, prevista dal bando, attestante l'idoneità al proprio funzionamento, sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla lettera a) quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione e la cura della persona;

c) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle proprie attività;

d) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;

e) assicurare l'apertura, nel corso dell'anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno, con facoltà di prosecuzione dell'attività nel mese di luglio;

f) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l'apertura all'utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 9, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;

g) essere dotata di personale educativo o docente proprio, con i requisiti di cui all'art. 4, e di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;

h) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini accolti, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all'art. 5, comma 1;

i) predisporre, con cadenza almeno biennale, idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero consentire allo stesso di partecipare, con la medesima cadenza, ad attività formative specifiche.

2. La dimensione massima della Sezione Primavera non può superare, complessivamente, il numero di 20 bambini iscritti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno di essi.

3. I soggetti gestori assicurano i bambini per la durata della loro permanenza nella Sezione Primavera almeno contro il rischio di infortunio che possa avere come conseguenza una invalidità temporanea o permanente o il decesso.

Art. 4.

Requisiti del personale educativo o docente

1. Il personale educativo o docente deve:

a) essere in possesso di uno dei titoli di studio idonei, secondo le norme statali e regionali, per l'espletamento del servizio nella scuola d'infanzia o dei nidi di infanzia;

b) essere assunto con un contratto conforme alle norme vigenti per i contratti di lavoro.

2. Durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente.

3. In presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale il numero dei bambini assegnato a ciascun educatore o docente viene ridotto fino a raggiungere un rapporto numerico di un insegnante ogni cinque bambini oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

Art. 5.

Progetto educativo

1. L'azione educativa o di insegnamento si svolge sulla base di un progetto educativo proprio della Sezione Primavera, distinto da quello della struttura cui essa è aggregata, che deve esplicitare come contenuti essenziali gli obiettivi, in relazione alle attività educative proposte, e le metodologie impiegate. In particolare il progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle scuole di infanzia deve considerare e assicurare la continuità organizzativa e didattica delle Sezioni Primavera con l'attività delle istituzioni dell'infanzia cui sono unite.

Capo III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 6.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti gestori delle sottoindicate strutture, presenti nel territorio regionale, cui è aggregata almeno una Sezione Primavera in possesso dei requisiti di cui al Capo II:

a) scuole di infanzia statali e paritarie;


b) nidi di infanzia pubblici;

c) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati sulla base di una convenzione stipulata con il Comune nel cui territorio hanno sede.

Art. 7.

Attuazione degli interventi

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento è il Servizio che, nell'ambito della Direzione centrale competente in tema di istruzione, si occupa di tale materia. Il Servizio vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.



Art. 8.

Contenuti dei bandi

1. I bandi contengono i seguenti elementi minimi:
- a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'art. 6;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande, con la relativa modulistica;
 - c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;
 - d) il numero massimo di Sezioni Primavera che può essere aggregato a ogni struttura di cui all'art. 6, comma 1;
 - e) la misura massima del contributo concedibile, corrispondente a un importo determinato in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa;
 - f) l'indicazione dei documenti o delle attestazioni di cui all'art. 13 comma 2;
 - g) la specificazione delle spese ammissibili, nel rispetto del disposto dell'art. 12;
 - h) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto del disposto dell'art. 13;
 - i) le modalità di rendicontazione, nel rispetto del disposto dell'art. 14.
2. I bandi possono inoltre definire anche forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 9.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta in conformità al modello allegato al bando e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, è presentata, completa in ogni sua parte, entro il termine fissato dal bando stesso.
2. La domanda di contributo contiene:
- a) la denominazione della scuola o del nido dell'infanzia cui è aggregata la Sezione Primavera per la quale è richiesto il contributo;
 - b) la denominazione dell'ente gestore della scuola o del nido dell'infanzia e l'indicazione dell'eventuale qualifica di ONLUS;
 - c) l'indicazione del numero dei bambini iscritti, evidenziando l'eventuale presenza di bambini di cui all'art. 4 comma 3;
 - d) l'indicazione del numero delle ore di apertura giornaliera e dei giorni di apertura settimanale della Sezione Primavera;
 - e) l'indicazione del numero del personale educativo o docente presente nella Sezione Primavera, nel rispetto del disposto dell'art. 4, commi 2 e 3.
3. Alla domanda è allegata la documentazione specificata nel bando, comprendente in ogni caso:
- a) scheda identificativa della Sezione Primavera;
 - b) progetto educativo della Sezione Primavera;
 - c) planimetria che illustra la collocazione della Sezione Primavera all'interno dei locali della struttura della scuola o del nido di infanzia cui è aggregata;
 - d) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l'idoneità al funzionamento prevista dal bando, ovvero comprovante l'avvenuta presentazione al Comune competente della domanda volta al suo ottenimento;
 - e) dichiarazione di posizione fiscale del beneficiario.

Art. 10.

Istruttoria delle domande e cause di esclusione dal contributo

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio nell'ambito del Tavolo tecnico interistituzionale, che verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi di cui al

Capo II, nonché la completezza e la regolarità formale delle domande medesime.

2. Costituiscono causa di esclusione dal contributo:
- a) la mancata sottoscrizione autografa della domanda;
 - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - c) l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al Capo II.

Art. 11.

Assegnazione e concessione del contributo

1. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato dal Direttore Centrale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, sono approvati e pubblicati nel sito internet istituzionale:
- a) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse a finanziamento, con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile e dell'ammontare del contributo assegnato;
 - b) l'elenco delle Sezioni Primavera non ammesse a finanziamento, con la relativa motivazione.
2. I contributi sono assegnati per l'intero importo fissato dal bando ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e).
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo complessivo del fabbisogno si provvede all'assegnazione dei contributi seguendo i seguenti criteri:
- a) i contributi sono assegnati integralmente, in via prioritaria, a tutte le Sezioni Primavera già funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento;
 - b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono destinate all'assegnazione, a tutte le Sezioni Primavera di nuova attivazione, dei contributi loro spettanti, proporzionalmente ridotti in misura uguale;
 - c) qualora le risorse disponibili non consentano di assegnare integralmente i contributi spettanti alle Sezioni Primavera di cui alla lettera a), si provvede alla riduzione proporzionale dei contributi stessi, in misura uguale per dette Sezioni, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti delle Sezioni Primavera di nuova attivazione.
4. Alla concessione dei contributi si provvede entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

Art. 12.

Spese ammissibili a rendiconto

1. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per educatori, docenti ed ausiliari. Qualora il personale ausiliario svolga attività anche a favore della struttura alla quale è aggregata la Sezione Primavera, l'imputazione del costo del lavoro deve essere fatta in proporzione alle ore di attività prestate a favore della Sezione Primavera. Le spese per il personale, rapportate al mese o alla parte di mese in cui viene realizzata l'attività educativa o didattica, sono quantificate come di seguito indicato:
 - 1) Personale dipendente e socio lavoratore: costo orario risultante dalla busta paga comprensivo dei contributi, a carico del datore di lavoro;
 - 2) Personale parasubordinato: costo orario risultante dal compenso periodico, comprensivo dei contributi, a carico del committente;
 - 3) Personale non dipendente: costo orario risultante da apposita lettera di incarico sottoscritta dagli interessati;
 - b) spese per la formazione del personale educativo o docente: spese per il pagamento di eventuali quote di iscrizione ad attività di formazione ovvero spese per compensi ai docenti che, all'interno della Sezione Primavera e al fuori dell'orario di apertura della stessa, erogano la formazione al personale educativo o docente;
 - c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico da utilizzare all'interno della Sezione Primavera;



d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche direttamente riferite ai bambini della Sezione Primavera;

e) spese generali di gestione e spese per l'acquisto di derrate alimentari, direttamente riferibili alle attività della Sezione Primavera, entro il limite massimo del cinque per cento dell'importo del contributo assegnato. Tali costi sono considerati ammissibili a condizione che siano basati su costi generali effettivi e che vengano imputati con calcolo pro-rata alla Sezione Primavera secondo un metodo debitamente giustificato.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività educative o didattiche e del personale ausiliario.

4. Le spese sostenute devono essere comprovate da buste paga, fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto.

5. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle Sezioni Primavera e può essere richiesta dal Servizio in sede di ispezione o controllo.

Art. 13.

Modalità di erogazione del contributo

1. All'erogazione del contributo si provvede in via anticipata, per un importo pari al settanta per cento del contributo concesso, e a saldo, per un importo pari alla differenza tra quello di detta anticipazione e la spesa complessiva ammessa a seguito della verifica del rendiconto, fermo restando l'ammontare del contributo concesso e fatto salvo il disposto dell'art. 14, comma 3.

2. Ai fini dell'erogazione in via anticipata, i beneficiari sono tenuti a presentare l'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero la documentazione attestante l'idoneità al funzionamento, prevista dal bando in conformità alla normativa vigente alla data di emanazione dello stesso.

Art. 14.

Termini e modalità di presentazione e approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, è presentato al Servizio entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione del contributo, secondo le modalità stabilite dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. È ammessa la richiesta motivata di proroga, non superiore a 20 giorni, del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

3. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza risultante detraendo, dall'importo complessivo delle spese e dei costi di gestione sostenuti per il funzionamento della singola Sezione Primavera nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda, l'importo complessivo delle entrate relative alla Sezione stessa, riferibili al medesimo periodo. Qualora l'ammontare del contributo concesso risulti superiore a detta differenza, il contributo è rideterminato in un importo pari alla differenza stessa ed il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

4. Ai fini del calcolo delle spese e dei costi di gestione di cui al comma 3, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria della Sezione Primavera relativamente al periodo effettivo di inizio e di fine dell'attività di accoglienza, compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio dell'anno scolastico per il quale è stato richiesto il contributo. Sono altresì computati i costi imputabili alla Sezione in sede di assestamento del bilancio del beneficiario al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso, in applicazione dei criteri e delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni fiscali.

5. Nel calcolo delle entrate di cui al comma 3 non viene computato l'importo del contributo concesso.

6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario allega al rendiconto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali attesti:

a) che il contributo rendicontato non supera la differenza di cui al medesimo comma 3, ovvero che il contributo rendicontato supera tale differenza, indicando l'ammontare della stessa;

b) per i soli soggetti che rendicontano secondo le modalità stabilite dagli articoli 41, 41 bis e 43 della legge regionale 7/2000, che il contributo è stato utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa mediante il contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio.

Art. 15.

Ispezioni e controlli a campione

1. Il Servizio, anche in collaborazione con il Tavolo interistituzionale, effettua ispezioni e controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari e sulle attività dagli stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede delle Sezioni stesse.

Art. 16.

Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

- a) inadempimento del beneficiario;
- b) rinuncia del beneficiario;
- c) mancanza, perdita o mancato riscontro, in sede di ispezioni o di controlli, dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
- d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- e) rifiuto di sottoporsi alle ispezioni e ai controlli a campione previsti dall'articolo 15;

f) mancata presentazione al Servizio, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, dell'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l'idoneità al funzionamento prevista dal bando.

3. La revoca del contributo comporta la restituzione di tutte le somme erogate ai sensi del titolo III, capo II della legge regionale 7/2000.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.


Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e ha effetto per i contributi da concedere a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.

Visto, il *Presidente*: TONDO

12R0319



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 5.

Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 22 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, anche in raccordo con gli enti locali, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.

2. La Regione Toscana collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati, per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica negli eventi organizzati dalla Regione Toscana, quali soggetti di qualificata rappresentanza della Toscana in Italia e nel mondo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica si intendono le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, quali:

- a) l'arte della bandiera;
- b) l'arte del tiro con la balestra;
- c) la musica;
- d) la danza;
- e) il costume;
- f) le arti militari e le battaglie;
- g) i giochi ed i tornei;
- h) gli sport della tradizione.

2. Per associazioni di ricostruzione storica si intendono le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio e che rispettano i seguenti criteri e requisiti:

- a) svolgimento di attività di ricostruzione storica mediante l'utilizzo di vestiti, armi, armature ed altri manufatti, realizzati secondo fonti documentali;
- b) realizzazione di manufatti esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti, con i materiali e le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse.

3. Sono manifestazioni di rievocazione storica, le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio, rispettando criteri di veridicità storica.

4. Sono manifestazioni di ricostruzione storica le manifestazioni, la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di ricostruire su basi storiche eventi o di realizzare ed utilizzare su basi storiche oggetti, vesti, accessori, armamenti.

Art. 3.

Elenco regionale

1. La Giunta regionale con deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la competente struttura della Giunta stessa, l'elenco delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, articolato nelle seguenti sezioni:

- a) associazioni di rievocazione storica;
- b) associazioni di ricostruzione storica;
- c) manifestazioni di rievocazione storica;
- d) manifestazioni di ricostruzione storica.

2. L'elenco di cui al comma 1, è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana ed è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale

1. Sono iscritte alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le associazioni senza fini di lucro, iscritte alle sezioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati"), che svolgano la propria attività da non meno di cinque anni.

2. La domanda per ottenere l'iscrizione, redatta sulla base di uno specifico modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
- c) documentazione fotografica;
- d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- e) attestazione del comune nel cui territorio ha sede legale l'associazione in merito all'attività svolta.

3. Per le associazioni di ricostruzione storica, la relazione di cui al comma 2, lettera b), deve descrivere il periodo storico di riferimento, le attività svolte ed illustrare i vestiti, le armi, le armature ed i manufatti utilizzati, citando le fonti documentali di riferimento.

Art. 5.

Iscrizione delle manifestazioni all'elenco regionale

1. La domanda per ottenere l'iscrizione alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), redatta sulla base di uno specifico modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, deve essere presentata, entro il 30 settembre di ogni anno, dal legale rappresentante dell'ente locale o del soggetto pubblico o privato organizzatore della manifestazione e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) relazione sull'origine della manifestazione e sui riferimenti al periodo storico preso in considerazione;
- b) documentazione fotografica;



c) dichiarazione che la manifestazione si svolge con cadenza periodica da almeno cinque anni;

d) attestazione del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.

2. Per le manifestazioni di ricostruzione storica, la relazione di cui al comma 1, lettera a), deve descrivere il periodo storico di riferimento, i vestiti, le armi, le armature ed i manufatti utilizzati, citando le fonti documentali di riferimento.

Art. 6.

Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale

1. Il comune nel cui territorio ha sede legale l'associazione o si svolge la manifestazione, verifica con periodicità annuale la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e, nel caso ne accerti la mancanza, provvede a comunicarlo alla competente struttura della Giunta regionale per la revoca dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3.

Art. 7.

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell'elenco regionale, quale organismo di consulenza in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9.

2. Fanno parte del comitato:

a) dieci membri, uno per provincia, designati dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, indicati dal Consiglio regionale.

3. Il comitato elegge al proprio interno un presidente ed un vicepresidente.

4. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 2, lettera a). In tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.

6. L'incarico di presidente e di vicepresidente non può essere svolto per più di due legislature consecutive.

7. Al presidente, al vicepresidente ed ai membri del Comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

8. Il Comitato adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.

Art. 8.

Contributi finanziari e attività di valorizzazione

1. La Regione eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, iscritti all'elenco di cui all'articolo 3, per la realizzazione di pubblicazioni, mostre, convegni, celebrazioni ed altre iniziative aventi la finalità di far conoscere, valorizzare, promuovere i valori della rievocazione e della ricostruzione storica, come previsto dall'articolo 1.

2. La Regione eroga, altresì, contributi in conto capitale, per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica.

3. I contributi, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9, sono concessi su presentazione di progetti da parte dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3, corredati del parere del comune nel cui territorio ha sede legale l'associazione o si svolge la manifestazione.

4. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.

Art. 9.

Programma pluriennale degli interventi

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, predispone il programma pluriennale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il programma contiene:

a) gli obiettivi che si intendono perseguire, i contenuti progettuali degli interventi e l'entità dei finanziamenti per le diverse annualità;

b) l'ammontare delle risorse disponibili con l'indicazione delle quote percentuali destinate agli interventi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2;

c) le quote percentuali di risorse finanziarie destinate alle tipologie di soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3;

d) le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti;

e) le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei beneficiari dei contributi.

3. Il programma pluriennale degli interventi ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la durata del programma coincide con quella della legislatura corrente.

Art. 10.

Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 30 giugno, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive:

a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore delle manifestazioni e delle associazioni iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3;

b) i risultati ottenuti in merito agli obiettivi indicati nel programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);

c) i progetti realizzati con i finanziamenti erogati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 3.

Art. 11.

Modifiche alla l.r. 21/2010


1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è abrogata.

Art. 12.

Norma finale

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle domande di iscrizione alle sezioni dell'elenco, è stabilito dalla Giunta regionale a seguito della predisposizione del modello per l'iscrizione.

2. Il modello per la domanda di iscrizione è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Art. 13.

Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2013, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 febbraio 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 2012.

(*Omissis*).

12R0331

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2012, n. 6.

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 22 febbraio 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, n. 49
(NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE)

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 49/1999

1. L'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Valutazione, monitoraggio e verifica*). — 1. I piani e programmi di cui all'articolo 10, contengono:

a) l'analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;

b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima legge regionale è effettuata con le modalità ivi previste.

4. I piani e programmi di cui all'articolo 10, sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3.

5. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.»

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 16 bis della l.r. 49/1999

1. L'articolo 16-bis della l.r. 49/1999 è così sostituito:

«Art. 16-bis (*Nucleo unificato regionale di valutazione*). — 1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.

2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS.

3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV anche in forma differenziata in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 e ne disciplina il funzionamento interno.

4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, n. 10 (NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA «VAS», DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE «VIA» E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA)

Art. 3.

Modifiche al preambolo della l.r. 10/2010

1. Il punto 6 dei «considerato» del preambolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», e di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza») è sostituito dal seguente:

«6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel d.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni.»



Art. 4.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «26 maggio 2003», sono inserite le seguenti: «e con la direttiva 2003/35/CE».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 1 della l.r.10/2010 è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV bis, in attuazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e della parte seconda, titolo III-bis, della del d.lgs.152/2006.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 10/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «regionale e locale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo i principi dell'articolo 3-*quater* del d.lgs. 152/2006».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/2010

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*c)* patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale;».

2. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;».

3. La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 è abrogata.

4. La lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*i)* autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera *l)*, la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;».

5. Alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010: dopo la parola: «proponente:» è inserita la seguente: «eventuale»; dopo la parola: «privato,» è inserita la seguente: «se».

6. Alla lettera *r)* del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo la parola: «provvedimento» sono inserite le seguenti: «obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni,».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 5-bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS*). — 1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;
- b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso d'intervento;

f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «avviata» sono inserite le seguenti: «dall'autorità procedente o», la parola «contestualmente» è sostituita dalla seguente: «contemporaneamente».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 22, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3;

b) alla data in cui l'autorità procedente o proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 23.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 10/2010

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «in tal caso» sono inserite le seguenti: «l'autorità procedente o».

2. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 10/2010 le parole: «, fermo restando il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 25, comma 2» sono soppresse.

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 10 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 10/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all'articolo 16-*bis* della l.r. 49/1999.».



2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia.»

Art. 14.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 10/2010 dopo la parola: «con » sono inserite le seguenti: «l'autorità precedente o con», dopo la parola: «stesso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 10/2010 le parole: «emette il provvedimento di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «si esprime».

3. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 10/2010 dopo la parola: «collabora» sono inserite le seguenti: «con l'autorità precedente o».

Art. 15.

Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 14 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 10/2010

1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: «Funzioni dell'autorità precedente e del proponente».

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 prima della parola: «Il» sono inserite le seguenti: «L'autorità precedente o».

3. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone la stessa autorità competente;».

4. Dopo la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:

«*e-ter*) redige la dichiarazione di sintesi.».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'autorità precedente provvede all'approvazione del piano o programma.».

6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

«1-ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell'ambito della propria autonomia l'esercizio delle funzioni di autorità precedente.».

Art. 17.

Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 16 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 18.

Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 17 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 19.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «in collaborazione con» sono inserite le seguenti: «l'autorità precedente o».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «valutazione ambientale» sono inserite le seguenti: «strategica, l'autorità precedente o».

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.».

3. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole: «sentito il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'autorità precedente o il proponente».

4. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «siti web,» sono inserite le seguenti: «dell'autorità precedente o».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «rapporto ambientale» sono inserite le seguenti: «, l'autorità precedente o».

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «rapporto ambientale,» sono inserite le seguenti: «l'autorità precedente o», dopo le parole: «novanta giorni» sono inserite le seguenti: «dall'inizio del documento medesimo», dopo le parole: «eventualmente concordato tra» sono inserite le seguenti: «autorità precedente o».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «Il rapporto ambientale è redatto» sono inserite le seguenti: «dall'autorità precedente o».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «culturale» sono inserite le seguenti: «e paesaggistico».

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*d*) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;»

4. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 10/2010 dopo le parole: «comma 6,» sono inserite le seguenti: «l'autorità precedente o».



2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 10/2010 le parole: «del proponente e» sono soppresse, dopo le parole: «dell'autorità procedente» sono inserite le seguenti: «o del proponente».

3. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 10/2010 dopo le parole «all'autorità competente ed,» sono inserite le seguenti: «alla autorità procedente o».

4. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente.»

Art. 24.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 10/2010

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 prima delle parole: «Il proponente,» sono inserite le seguenti: «L'autorità procedente o», le parole: «all'autorità procedente» sono soppresse.

Art. 25.

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma.»

Art. 26.

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 10/2010 le parole: «parere motivato» sono sostituite dalla seguente: «atto», le parole: «avvalendosi del supporto del NURV,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente.»

Art. 27.

Modifiche alla rubrica del capo IV del titolo I della l.r. 10/2010

1. Nella rubrica del capo IV, titolo I, della l.r. 10/2010 le parole: «di coordinamento,» sono soppresse.

Art. 28.

Abrogazione dell'articolo 34 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 34 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 29.

Abrogazione dell'articolo 35 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 35 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 30.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 10/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 31.

Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 38 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Disposizioni attuative*). — 1. La Regione disciplina con regolamento l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 49/1999 assicurando la non duplicazione degli adempimenti.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.»

Art. 32.

Inserimento dell'articolo 38 bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente articolo 38-bis:

«Art. 38-bis (*Poteri sostitutivi*). — 1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.»

Art. 33.

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010, le parole: «i contenuti e» sono soppresse.

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*c*) le modalità di semplificazione del procedimento di valutazione.»

Art. 34.


Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 41 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello dei medesimi elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonché dal d.p.r. 207/2010; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera *a*);



c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l'ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull'ambiente ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006;

d) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l'aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell'allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell'autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all'articolo 58, comma 2;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull'ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l'autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull'ambiente.».

Art. 35.

Modifiche dell'articolo 42 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 10/2010 il numero: «2» è sostituito dal seguente «3».

Art. 36.

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 10/2010

L'alea del comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49.».

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 10/2010 è soppressa.

3. Il comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.».

Art. 37.

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010

1. Il comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: «5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell'ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all'articolo 52-ter commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.».

Art. 38.


Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 46 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Amministrazioni interessate*). — 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

b) per i procedimenti di competenza della provincia, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;



c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana o unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto;

d) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto.

2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. È facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.»

Art. 39.

Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole: «Le province, i comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.».

2. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole: «Il versamento deve essere effettuato dal proponente entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.» sono soppresse.

Art. 40.

Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità*).

— 1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento;

b) lo studio preliminare ambientale.

2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1, lettera b), è composto dalla seguente documentazione:

a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;

c) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997 redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle norme statali di attuazione della medesima;

3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;

d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 8.

4. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione di cui ai commi 1 e 2, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

6. Il proponente provvede al deposito della documentazione di cui ai commi da 1 a 4, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

7. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

8. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.»

Art. 41.

Modifiche all'articolo 49 della l.r. 10/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito della pubblicazione di cui all'articolo 48, comma 7:

a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;

b) l'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 49, è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall'articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l'autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. L'autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito.»

3. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 10/2010 è abrogato.



4. Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.».

Art. 42.

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010 le parole: «; tale studio costituisce parte integrante del progetto presentato» sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di dismissione;».

3. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e);».

4. Il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 43.

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 10/2010

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e).».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«2-bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.».

Art. 44.

Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Avvio della procedura di valutazione*). — 1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;

b) dallo SIA di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;

c) dalla sintesi non tecnica;

d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;

e) dallo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei SIC e delle ZSC individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle ZPS individuate ai sensi della dir. 2009/147/CEE, e delle norme statali di attuazione della medesima;

3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;

f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che

siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;

h) dalla copia dell'avviso pubblico di cui al comma 6;

i) dalla documentazione attestante il versamento della somma di cui all'articolo 47, comma 3;

l) da una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

2. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata, su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, contestualmente in almeno due copie presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 56, comma 1.

3. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 47, comma 3.

4. Qualora l'istanza risulti incompleta a seguito della verifica di cui al comma 3, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.

5. Nel caso di cui al comma 4, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

6. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso indica:

a) la notizia dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

b) il proponente, il progetto presentato e la relativa localizzazione;

c) la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;

d) gli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione;

e) l'indirizzo dell'autorità competente e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

f) la sede e la data di svolgimento della presentazione pubblica di cui all'articolo 52-ter, comma 3;

g) nel caso di cui al comma 1, lettera e), che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati;

h) il caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui alla parte seconda, titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006.

7. Un avviso con i contenuti di cui al comma 6 è pubblicato, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, sul sito web dell'autorità competente.


8. L'avviso, pubblicato nelle forme di cui ai commi 6 e 7, tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.)».

Art. 45.

Inserimento dell'articolo 52-bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (*Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza*). — 1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.



2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

3. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

4. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.

5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all'articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui all'articolo 52, comma 7.

6. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera h), del d.lgs. 195/2005 e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.»

Art. 46.

Inserimento dell'articolo 52-ter nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 52-bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 52-ter (Consultazione). — 1. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne copia.

2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell'articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.

3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.

4. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall'articolo 52-bis, l'intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 3.

5. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 56, comma 1.

6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l'eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.»

Art. 47.

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 10/2010

1. Il comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: «4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell'inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all'articolo 47, comma 3.»

Art. 48.

Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 54 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Modifiche conseguenti alla consultazione). — 1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52-

ter, comma 2, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi.

2. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al medesimo articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 1.»

Art. 49.

Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 10/2010»

1. L'articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Istruttoria interdisciplinare). — 1. L'autorità competente svolge un'istruttoria interdisciplinare avvalendosi delle strutture operative di cui all'articolo 47.

2. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, l'autorità competente acquisisce e valuta:

a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni;

b) i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

c) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria stessa.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 52-ter, comma 2, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i quarantacinque giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.

4. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.

5. L'autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni di cui al comma 3, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole integrazioni apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 3.»


Art. 50.

Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 56 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Disposizioni sulla semplificazione del procedimento). — 1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle amministrazioni di cui all'articolo 46.

2. Qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti dall'articolo 52-ter, commi 5 e 6, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 57.



3. L'autorità competente può, altresì, concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

4. Il regolamento di cui all'articolo 65, definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo.»

Art. 51.

Sostituzione dell'articolo 57 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 57 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (*Pronuncia di compatibilità ambientale*). — 1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento, fatti salvi i diversi termini di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.

2. Nel caso di modifiche degli elaborati di cui dell'articolo 54, comma 1, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi all'articolo 54, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.

3. Nel caso di integrazioni alla documentazione ai sensi l'articolo 55, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell'articolo 55, comma 5, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.

4. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

6. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata integralmente sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.»

Art. 52.

Sostituzione dell'articolo 58 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale*). — 1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori. In nessun caso è consentito procedere all'inizio dei lavori in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenti comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

3. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale, salvo che nella medesima sia stabilito un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.

4. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.

5. Trascorso il periodo di validità, salva la possibilità di proroga ai sensi del comma 4, la pronuncia deve essere reiterata.»

Art. 53.

Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 59 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (*Disposizioni sul monitoraggio degli impatti*). — 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

3. Per le attività di cui al comma 2, l'autorità competente si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).

4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 57, comma 4.

5. Qualora dall'esecuzione dei lavori, ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente, e attraverso il sito dell'ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.»

Art. 54.

Modifiche all'articolo 61 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 10/2010 le parole: «provvede ad assegnare novanta giorni per l'adempimento, decorsi inutilmente i quali» sono soppresse.

Art. 55.

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010


1. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 le parole: «la pronuncia di impatto ambientale è emanata» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure di VIA sono effettuate».

2. Il comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.»

3. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole: «, che si esprimono nei termini stabiliti dall'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006.»

4. Al comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole: «Il proponente provvede a tali adempimenti, a richiesta dell'autorità competente, secondo le modalità previste dal presente titolo III, ovvero concordate dall'autorità competente e gli stati consultati.»



Art. 56.

Modifiche all'articolo 63 della l.r. 10/2010

Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 10/2010 le parole: «gli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «tali enti».

Art. 57.

Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva un regolamento per:

a) l'attuazione delle procedure di cui al capo III del presente titolo;

b) la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui all'articolo 73-bis, commi 1, 2 e 3;

c) la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste da presente titolo;

d) la definizione delle modalità di informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 75.».

2. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 le parole: «e di approfondimento interpretativo,» sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 58.

Modifiche all'articolo 66 della l.r. 10/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 59.

Abrogazione dell'articolo 67 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 67 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 60.

Inserimento del titolo IV-bis e del capo I nella l.r. 10/2010

1. Dopo il titolo IV della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis L'autorizzazione integrata ambientale Capo I Disposizioni per l'attuazione della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

Art. 61.

Inserimento dell'articolo 72-bis nella l.r. 10/2010

1. Nel titolo IV-bis, capo I, dopo l'articolo 72 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis (Individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e SUAP). — 1. L'autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, per gli impianti rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività.

2. La richiesta volta al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)».

Art. 62.

Inserimento dell'articolo 72-ter nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 72-bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 72-ter (Comitato di coordinamento). — 1. È istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, e per l'adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72-quinquies e 72-septies.

2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all'esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.».

Art. 63.

Inserimento dell'articolo 72-quater nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 73-ter della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 72-quater (Funzioni dell'ARPAT). — 1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all'articolo 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.».

Art. 64.

Inserimento dell'articolo 72-quinquies nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 72-quater della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 72-quinquies (Disciplina delle tariffe). — 1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006.».

Art. 65.

Inserimento dell'articolo 72-sexies nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 72-quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:


«Art. 72-sexies (Esercizio dei poteri sostitutivi). — 1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell'articolo 72-bis, comma 1, non provvedano, nell'ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III-bis del d.lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)».

Art. 66.

Inserimento dell'articolo 72-septies nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 72-sexies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 72-septies (Norma transitoria). — 1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, resta ferma la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)».



Art. 67.

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della l.r. 10/2010

1. La rubrica del capo I del titolo V della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale».

Art. 68.

Modifiche all'articolo 73-bis della l.r. 10/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 73-bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), si applica l'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 152/2006. La procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall'ente competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni».

Art. 69.

Inserimento dell'articolo 73-ter nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 73-bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 73-ter (Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza).

— 1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15, della l.r. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 della l.r. 56/2000.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.».

Art. 70.

Inserimento dell'articolo 73-quater nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 73-ter è inserito il seguente:

«Art. 73-quater (Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza). —

1. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), e all'articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15-bis della l.r. 56/2000, è effettuata nell'ambito di un unico procedimento dalla stessa amministrazione competente per le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA secondo quanto previsto al titolo III, capo III.

2. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione d'incidenza è effettuata con le modalità previste dall'articolo 15-bis della l.r. 56/2000 e l'informazione al pubblico dà specifica evidenza dell'unicità della procedura.».

Art. 71.

Inserimento dell'articolo 75-bis nella l.r. 10/2010

1. Dopo l'articolo 75 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis (Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni). — 1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:

a) agevolare l'esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all'articolo 12, comma 3 bis, in forma associata o tramite convenzione;

b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15 della l.r. 56/2000.

2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. 56/2000.

3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.».

Art. 72.

Modifiche all'articolo 76 della l.r. 10/2010

1. Il comma 5 dell'articolo 76 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 75-bis, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull'unità previsionale di base (UPB) 343 «Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.».

2. Il comma 6 dell'articolo 76 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2000, N. 56 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1998, N. 7. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 49)

Art. 73.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 56/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), le parole: «all'articolo 15, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 4, 4-bis e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le competenze in materia di valutazione di incidenza di cui agli articoli 15 e 15-bis».

Art. 74.

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 56/2000

1. L'articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Valutazione di incidenza di piani e programmi). — 1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all'approvazione dei piani medesimi. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d'intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di cui al comma 1, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.



3. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui al comma 1, di competenza comunale interessino aree ricadenti nei parchi regionali o nelle loro aree contigue, la valutazione di incidenza in relazione a tali aree è effettuata dall'ente parco competente.

4. La valutazione di incidenza di piani e programmi di competenza di enti diversi dalla Regione e dalla provincia, è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:

a) della provincia, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3 e alle lettere b) e c);

b) del parco regionale, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3;

c) del parco nazionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione.

5. Nei casi di cui al comma 4, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti o, se situati in zone montane, a tremila abitanti, possono far ricorso al fondo finanziario di cui all'articolo 75-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), qualora intendano procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione di incidenza di propria competenza.

6. La valutazione di incidenza di atti di pianificazione e loro varianti di competenza provinciale è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:

a) delle altre amministrazioni provinciali interessate, quando tali atti interessino siti di importanza regionale e geotopi compresi nell'ambito territoriale di più province;

b) dell'ente parco regionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5;

c) dell'ente parco nazionale nei casi di cui all'articolo 3, comma 5-bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione.

7. Nei casi di cui all'articolo 73-ter della l.r. 10/2010, la valutazione d'incidenza dei piani e programmi, è effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

8. In attuazione dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, la valutazione di incidenza dei piani e programmi che interessano in tutto o in parte il territorio di una area protetta nazionale ovvero suscettibili di produrre effetti sulla medesima, è effettuata sentito comunque l'ente di gestione dell'area stessa.

9. Con riferimento ai piani e programmi che interessano siti di importanza regionale e geotopi come disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), si applica quanto disposto dall'allegato G del d.p.r. 357/1997.

11. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, ivi comprese le opere destinate alla difesa.».

Art. 75.

Inserimento dell'articolo 15-bis nella l.r. 56/2000

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Valutazione di incidenza di interventi e progetti).

— 1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, i proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, la valutazione di incidenza relativa agli interventi e ai progetti di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all'approvazione dell'intervento e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza di cui al comma 1. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.

3. Nel caso in cui gli interventi o progetti di cui al comma 1, siano localizzati all'interno dei parchi regionali o nelle loro aree contigue, la valutazione di incidenza relativa a tali progetti ed interventi è effettuata dall'ente parco competente.

4. Nei casi di cui al comma 2, la valutazione di incidenza degli interventi e progetti di competenza di enti diversi dalla Regione è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:

a) della provincia, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi di cui alla lettera b);

b) dell'ente parco nazionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5-bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione.

5. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 10/2010, è effettuata, nell'ambito di un unico procedimento, dalla stessa amministrazione competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. In tal caso i progetti presentati sono corredata da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi.

6. La valutazione di incidenza dei progetti di cui al comma 5, è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:

a) dell'ente parco nazionale, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5-bis o, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ivi prevista, dalla Regione;

b) della provincia, limitatamente ai progetti per i quali la competenza alla gestione delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA è dei comuni.

7. La Giunta regionale definisce i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.

8. In attuazione dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997, la valutazione di incidenza di interventi e progetti ricadenti, in tutto o in parte in una area protetta nazionale, ovvero che possono avere incidenze significative sulla medesima, è effettuata sentito comunque l'ente di gestione dell'area stessa.

9. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i siti di importanza regionale e geotopi disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), si applica quanto disposto dall'allegato G del d.p.r. 357/1997.

11. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, ivi comprese le opere destinate alla difesa.».



Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005,
N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 76.

Modifiche alla rubrica del capo I del titolo II della l.r. 1/2005

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituita dalla seguente: «Valutazione di piani e programmi».

Art. 77.

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 11 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio*). — 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza).

2. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 48, 51, 53, 55, 56 e 67, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono:

a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;

b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.».

Art. 78.

Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 12 della l.r. 1/2005 è abrogato.

Art. 79.

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Monitoraggio*). — 1. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 29 dalla l.r. 10/2010, la Regione svolge il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti o atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 29, le province ed i comuni svolgono il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti o atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana e forniscono i relativi risultati al sistema informativo geografico regionale.

3. La Regione svolge altresì il monitoraggio degli effetti sul territorio degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio di comuni e province, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al titolo I, capo I.

4. Il monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, si svolge a partire dal secondo anno dall'approvazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio. Delle attività di monitoraggio la Giunta regionale informa il Consiglio regionale con cadenza annuale.».

Art. 80.

Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 14 della l.r. 1/2005 è abrogato.

Art. 81.

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 15 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Avvio del procedimento*). — 1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui all'articolo 9 e delle varianti ai medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti procedono, preliminarmente, alla trasmissione a tutti i soggetti interessati dell'apposita comunicazione di avvio del procedimento.

3. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5-bis della l.r. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della stessa l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23 comma 2, sempre della stessa l.r. 10/2010.

4. L'atto di avvio del procedimento deve contenere:

a) la definizione degli obiettivi di piano;

b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell'accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere;

c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui alla lettera b);

d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione del piano;

e) l'indicazione dei termini entro i quali, secondo le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d), devono pervenire all'amministrazione competente all'approvazione.».

Art. 82.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Prima dell'adozione dell'atto, il responsabile del procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati. In particolare, provvede ad allegare agli atti da adottare un'apposita relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma unitamente al rapporto del garante della comunicazione di cui all'articolo 19.».

Art. 83.

Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale*). — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-bis, il soggetto istituzionalmente competente provvede all'adozione dello strumento della pianificazione territoriale e comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato.

2. Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

3. Per gli atti sottoposti a VAS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 26 della l.r. 10/2010 per gli atti sottoposti a VAS, l'amministrazione competente provvede all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 21, 22 e 23, essa procede all'approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.



5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

6. Lo strumento della pianificazione approvato è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT ed è reso accessibile a tutti anche in via telematica.

7. Gli avvisi relativi all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul BURT decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.»

Art. 84.

Inserimento dell'articolo 17-bis nella l.r. 1/2005

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Disposizioni particolari per l'adozione e l'approvazione dei piani strutturali*). — 1. Il comune può procedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'avviso di adozione del piano strutturale, solo dopo aver trasmesso lo stesso alla Regione e alla provincia territorialmente interessata.

2. Qualora la Regione o la provincia interessata presentino osservazioni ai sensi dell'articolo 17 comma 1, provvedono a pubblicarle sui propri siti internet.

3. Le determinazioni assunte dal comune in sede di approvazione del piano strutturale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, relativamente alle osservazioni di Regione e provincia, sono pubblicate sul sito internet del comune.

4. La pubblicazione dell'avviso di approvazione di cui all'articolo 17, comma 7, può essere effettuata solo a seguito della trasmissione alla Regione ed alla provincia interessata dello strumento di pianificazione approvato.»

Art. 85.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 1/2005 le parole: «e 17» sono sostituite dalle seguenti: «17 e 17-bis».

2. Al comma 2-bis dell'articolo 18 della l.r. 1/2005 le parole: «e 17» sono sostituite dalle seguenti: «, 17 e 17-bis».

Art. 86.

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 1/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il soggetto promotore dell'accordo di cui all'articolo 21, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto, comprensivo degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della l.r. 10/2010. A tal fine trasmette agli enti convocati, almeno sessanta giorni prima della data di convocazione, il relativo progetto. In detta conferenza è verificata la necessità di procedere all'accordo.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il soggetto promotore acquisisce, prima della data di convocazione della conferenza di servizi, i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, così come definiti dall'articolo 4 della l.r. 10/2010, sugli elaborati di cui al comma 1, ai fini della conclusione della conferenza.»

Art. 87.

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Il piano di indirizzo territoriale contiene:

a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;

b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello territoriale, economico, sociale e per la salute umana.»

Art. 88.

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2005

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 1/2005 è abrogata.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Il piano territoriale di coordinamento contiene:

a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;

b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.»

Art. 89.

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2005

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 1/2005 è abrogata.

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 1/2005 sono inserite le seguenti:

«c-bis) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;

c-ter) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.»

Art. 90.

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle discipline di cui al comma 1, lettere a) e b), il regolamento urbanistico dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali di riferimento; motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, lettere c-bis) e c-ter)».

Art. 91.

Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2005


1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 1/2005 è inserita la seguente:

«b-bis) La valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana;».

3. Il comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 1/2005 è abrogato.



Art. 92.

Modifiche all'articolo 67 della l.r. 1/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 67 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza interna ed esterna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, in attuazione di quanto previsto dal regolamento urbanistico;».

Art. 93.

Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 75 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Regolamento di attuazione). — 1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:

a) le apposite analisi attraverso cui gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio evidenziano la coerenza interna ed esterna;

b) la valutazione degli effetti che derivano dalle previsioni a livello paesaggistico, territoriali, economico, sociale e per la salute umana;

c) il monitoraggio degli effetti di cui alla lettera b), e il monitoraggio dell'articolo 13.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 94.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di VAS avviati a far data dall'entrata in vigore della l.r. 10/2010, e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti.

2. I procedimenti di VIA, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

3. I procedimenti di AIA, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

4. I procedimenti di valutazione di incidenza, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

5. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui agli articoli 15 e 15-bis della l.r. 56/2000, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati con le procedure ed a cura delle amministrazioni individuate anteriormente a tale data.

Art. 95.

Abrogazione del capo I della l.r. 61/2003

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogato il capo I della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 (Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale». Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 febbraio 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 2012.

(Omissis).

12R0332

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO 30 marzo 2012, n. 1/Reg.

Modifiche al regolamento emanato con DPGR 05.08.2004, n. 1/Reg. avente ad oggetto 'Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 13 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 2 del 7 marzo 2012;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del Regolamento 1/2004


1. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 05.08.2004, n. 1/Reg. (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica) è sostituito dal seguente:

«2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento, è allegata documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante. Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Abruzzo.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'entrata in vigore della legge regionale di abrogazione dell'art. 61 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)».



Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'Aquila, 30 marzo 2012

CHIODI

12R0321

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 20.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 6 aprile 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche e integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab. del 10 maggio 2011, recante "Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5", e i successivi atti esplicativi n. 89636/Gab del 7 giugno 2011 e n. 105623/Gab del 7 luglio 2011 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle autonomie locali;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione del Dipartimento regionale delle autonomie locali con cui per ciascun procedimento amministrativo di cui all'allegato b) si motiva sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa di adozione del regolamento;

Visto il parere n. 2247/2011 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.


2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle A) e B) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale delle autonomie locali abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento regionale delle autonomie locali, della richiesta o della proposta.



Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento o da altra fonte per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio del Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica competente a formulare la proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento delle autonomie locali abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del

silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio del Dipartimento regionale delle autonomie locali deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle autonomie locali tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 6.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 61.

(Omissis).

12R0311

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 21.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 6 aprile 2012)


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;



Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con la quale si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato B, sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B;

Visto il parere n. 2300/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di seguito Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

3. Sono fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale relativi all'utilizzo ed al controllo di fondi comunitari.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da leggi o da regolamento per l'adozione del provvedimento.


3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.



3. Quando il Dipartimento, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere o valutazione tecnica agli organi consultivi statali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei quali l'Amministrazione regionale può avvalersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dirigenziale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere o valutazione tecnica, dalla richiesta alla sua ricezione, comunque non superiore al termine stabilito dalla legge regionale n. 10/1991, non è computato nel termine finale del procedimento.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

5. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale fa pervenire alla Segreteria generale lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

6. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

7. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

8. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

9. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

10. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio successivamente all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

*L'Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*

CENTORRINO

*L'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione siciliana, 20 marzo 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 60.

(Omissis).

12R0312

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 22.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 6 aprile 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;



Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centoquaranta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto l'elenco con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 2379/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione consultiva, reso nell'adunanza del 13 dicembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 27 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.



9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.
Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale
per le risorse agricole e alimentari*
D'ANTRASSI

*Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 63.

(Omissis)

12R0313

LEGGE 11 aprile 2012, n. 23.

Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale siciliana.

2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all'assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

Art. 2.

Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5

1. È consentita, sino al 30 aprile 2012, l'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi 2.713 migliaia di euro, di cui 2.594 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, e 119 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 5/2012, si provvede, per l'esercizio finanziario 2012, con riduzione di pari importo dell'U. P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704.

Art. 3.

Modifica dei termini di cui all'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, in materia di disciplina dei contratti pubblici

1. Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, per la definizione delle procedure disciplinate dal Titolo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è fissato al 30 settembre 2012.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° aprile 2012.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia: ARMAO
(Omissis).

12R0314

LEGGE 11 aprile 2012, n. 24.

Lavori in economia nel settore forestale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lavori in economia

1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi culturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che non sono configurabili come opere edilizie e fanno rimanere salve le situazioni natu-



rali, sono realizzati di norma in economia ed eseguiti in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo per i lavori in amministrazione diretta previsto dal comma 5 dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Resta ferma l'applicazione dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni in caso di realizzazione, manutenzione di opere ed impianti.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: DI BETTA (Omissis).

12R0315

LEGGE 11 aprile 2012, n. 25.

Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 13 aprile 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Catalogo regionale dei geositi

1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce con proprio decreto il Catalogo regionale dei geositi. Il Catalogo è gestito dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed è soggetto ad aggiornamento annuale.

2. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.

3. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo Catalogo sono effettuati sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in maniera sistematica facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari regionali o adottate in censimenti di geositi a carattere nazionale. Sulle linee guida e sulle attività di cui al presente comma

l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone, ogni sei mesi, una relazione che è trasmessa alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di nuovi geositi.

5. Il Catalogo regionale dei geositi è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.

6. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le modalità per l'istituzione del geosito.

Art. 2.

Gestione e tutela dei geositi

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può affidare la gestione dei geositi a enti parco, province regionali, comuni, al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, fornendo indirizzi e linee guida agli enti gestori.

2. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può determinare specifiche forme di tutela per i geositi di particolare interesse scientifico o culturale.

4. Il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico ed a sviluppare progetti di conoscenza e valorizzazione della geodiversità regionale e di fruizione responsabile dei geositi.

Art. 3.

European Geopark Network

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale dei geositi l'European Geopark Network (EGN).

Art. 4.

Invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli interventi di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 11 aprile 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: DI BETTA (Omissis).

12R0316

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 6 1 6 *

€ 4,00

